



**Regolamento per la definizione delle procedure e dei criteri di
determinazione delle sanzioni amministrative emesse ai sensi
della L. n.689, del 24 novembre 1981**

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. n. 3
Art. 2	Principi	Pag. n. 3
Art. 3	Competenza dell'Ufficio Sanzioni amministrative	Pag. n. 3
Art. 4	Scritti difensivi ed audizione personale	Pag. n. 4
Art. 5	Ordinanza di ingiunzione	Pag. n. 4
Art. 6	Ordinanza di archiviazione	Pag. n. 5
Art. 7	Tutela giurisdizionale: impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione	Pag. n. 5
Art. 8	Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria - criteri generali	Pag. n. 5
Art. 9	Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria - criteri speciali	Pag. n. 6
Art. 10	Spese di procedimento	Pag. n. 6
Art. 11	Rateizzazione della sanzione	Pag. n. 7
Art. 12	Rimborso somme erroneamente versate	Pag. n. 7
Art. 13	Riscossione coattiva mediante ruolo	Pag. n. 7
Art. 14	Sequestro e confisca	Pag. n. 7
Art. 15	Norma di rinvio	Pag. n. 8
Allegato A	Importi delle sanzioni applicate	Pag. n. 9
Allegato B	Modalità di concessione di rateazione di importi dovuti a titolo di sanzioni amministrative.	Pag. n. 11

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina procedure e criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative emesse dall'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio I.A.A. di Messina (di seguito Ufficio Sanzioni) ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689, per violazioni in materia di Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo, nonché per violazioni riferibili a materie per le quali le fonti normative attribuiscono la competenza agli Enti camerali.

Art. 2 - Principi

L'attività sanzionatoria viene svolta nel rispetto dei principi previsti dalla Legge n.689/1981 (Capo I - Sezione I, artt. 1-12), dei quali si richiamano, in particolare i seguenti:

Principio di legalità (art.1 L. n.689/1981): "*Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione*"

Elemento soggettivo (art.3 L. n.689/1981): "*Ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*". E' sancita, pertanto, la responsabilità personale;

Concorso di persone (art.5 L. n.689/1981): "*Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla violazione per questa disposta*". Pertanto, se la legge prevede una pluralità di obbligati, tutti possono adempiere (così come per gli adempimenti del Registro Imprese e REA). In caso di omesso o tardivo adempimento, ciascuno è tenuto a rispondere della propria omissione. Nel caso di concorso di persone, la notificazione deve essere fatta singolarmente a ciascuno dei concorrenti, con distinte ordinanze;

Solidarietà (art.6 L. n.689/1981): "*Se la violazione è commessa da un rappresentante o da un dipendente di una persona giuridica o di un Ente privo di personalità giuridica, o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta*";

Tale norma stabilisce il principio della responsabilità solidale di determinati soggetti estranei alla violazione, ma in relazione qualificata con l'autore dell'illecito. In questi casi, la sanzione potrà essere pagata dall'obbligato in solido (società, consorzio, associazione etc.), a seguito di notifica della stessa. Chi ha pagato, ha il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Non trasmissibilità dell'obbligazione (art.7 L. n.689/1981): L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi;

Principio di specialità (art.9 L. n.689/1981): "*Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale*".

Art. 3 - Competenza dell'Ufficio Sanzioni amministrative

L'Ufficio Sanzioni è preposto alla verifica delle contestazioni e degli accertamenti di illeciti amministrativi rilevati dal Registro Imprese e/o dagli organi di vigilanza quali, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc. Tale Ufficio,

quindi, è competente a ricevere il rapporto dagli organi accertatori qualora il trasgressore non abbia effettuato entro i termini di legge il pagamento in misura ridotta elevato con il verbale di accertamento (art. 17 L. n.689/1981). Il pagamento in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento da parte dell'autore della violazione o dell'obbligato in solido - entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notifica del verbale di accertamento - di una somma di denaro pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge, oltre alle spese del procedimento (art.16 L. n.689/1981).

Con il pagamento in misura ridotta del verbale, il procedimento sanzionatorio si conclude definitivamente e non è applicabile, inoltre, l'istituto della *'reiterazione'* previsto dall'art.8-bis L. n.689/1981.

In caso di omesso pagamento del verbale, l'Ufficio Sanzioni, riceve il rapporto dall'Organo accertatore, procede all'istruttoria e predispose i provvedimenti conseguenti (ordinanze) per la conclusione del procedimento.

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, che consistono nell'obbligo di pagare una somma di denaro, possono essere applicate, se previste, le sanzioni accessorie, che consistono nella sospensione o perdita di una particolare facoltà o diritto (es. confisca).

L'Ufficio della Camera di Commercio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 4 - Scritti difensivi ed audizione personale

Colui che riceve il verbale di accertamento, anche senza l'assistenza di un legale, può presentare all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio scritti difensivi redatti in carta semplice, anche, allegando copia del verbale di accertamento ed eventuale documentazione necessaria.

Negli scritti difensivi l'interessato può presentare richiesta di audizione personale.

Gli scritti difensivi devono pervenire entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento (art.18 L. n.689/1981).

Qualora nello scritto difensivo sia richiesta l'audizione personale, l'interessato viene convocato (tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R), indicando luogo, data e ora in cui avverrà l'audizione. La mancata presentazione all'audizione senza idonea giustificazione da parte dell'interessato regolarmente convocato, equivale a rinuncia all'audizione personale.

Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale in duplice originale, uno per l'interessato e l'altro per il fascicolo d'ufficio.

Per completare l'istruttoria, l'Ufficio Sanzioni potrà procedere all'integrazione delle informazioni e dei documenti raccolti acquisendone di ulteriori dall'Organo che ha proceduto all'accertamento della violazione, allo stesso modo, l'Ufficio potrà chiedere all'organo accertatore di controdedurre alle eccezioni sollevate dall'interessato.

Art.5 - Ordinanza di ingiunzione

L'Ufficio Sanzioni, in via ordinaria e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli argomenti esposti nel verbale e negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento e non sia stato effettuato il pagamento nei termini o il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato correttamente, emette l'ordinanza ingiunzione di pagamento.

L'ordinanza di ingiunzione deve essere emessa e notificata al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido, entro il termine di cinque anni dal giorno del legittimo accertamento secondo le prescrizioni dell'art.28 della L. n.689/81.

Nell'ipotesi di pagamento irregolare (parziale o tardivo) della sanzione in misura ridotta irrogata con il verbale di accertamento, l'Ufficio Sanzioni determina l'importo da ingiungere con l'ordinanza, decurtando dalla sanzione dovuta quanto già pagato dal trasgressore, e maggiorando l'importo delle spese del procedimento (circolare n.175413 del 29/04/1991 - MICA).

Se più persone sono tenute ad effettuare l'adempimento (ad. es. gli amministratori di una società) ciascuna é tenuta al pagamento dell'intero (art.5 L. n.689/1981).

Per il principio di solidarietà, la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione può essere pagata indifferentemente dall'obbligato principale o dall'obbligato in solido (art.6 L. n.689/1981).

Art. 6 - Ordinanza di archiviazione

L'Ufficio Sanzioni, qualora giunga a ritenere infondato l'accertamento svolto dagli organi di vigilanza o rilevi l'errata individuazione dei responsabili, ovvero la nullità degli atti e/o della notifica, emette l'ordinanza di archiviazione, comunicandola all'organo accertatore.

L'archiviazione può essere, altresì, disposta in caso di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria o in presenza di vizi insanabili dell'accertamento della violazione.

Art. 7 - Tutela giurisdizionale: impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione

Contro l'ordinanza di ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità ordinaria (artt.22 -22bis L. n.689/1981). L'opposizione é regolata dall'art.6 del D.Lgs n.150/2011. Essa si propone mediante ricorso davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvi i casi di opposizione al Tribunale previsti dai commi 4 e 5 dell'art.6 del D.Lgs. n.150 dell'1/09/2011.

Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. La Camera di Commercio se citata in giudizio può avvalersi di dirigenti/funzionari appositamente delegati a rappresentare l'ente in sede legale.

E' fatta salva la facoltà di richiesta il riesame in autotutela alla Camera di Commercio. Tale richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte all'autorità giudiziaria.

Art. 8 - Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria - criteri generali

A norma dell'art.11 della Legge n.689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, debbono essere valutati i seguenti elementi:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; personalità e condizioni economiche del trasgressore.

Ulteriore criterio è quello secondo cui "*colui che con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, è soggetto alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*" (art.8 L. n.689/1981).

Nei casi di reiterazione della violazione, la sanzione da irrogare determinata dall'Ufficio Sanzioni sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, verrà maggiorata del 10%. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa per la quale sia stata emessa un'ordinanza di ingiunzione, lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa specie, o quando siano accertate con un'unica ordinanza di ingiunzione più violazioni della stessa specie commesse nel quinquennio (art.8 bis L. n.689/1981).

La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore ad € 10,00 e superiore ad €. 15.000,00.

Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo (art.10 L. n.689/1981).

Art. 9 - Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria - criteri speciali

A) Per le violazioni in materia di Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo, al fine di garantire i principi di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, trattandosi di adempimenti formali, gli importi da applicare sono determinati, adottando come criterio oggettivo l'entità del ritardo con il quale la denuncia, la comunicazione o il deposito siano stati eseguiti. L'ammontare delle sanzioni è riportato analiticamente nelle tabelle di cui all' allegato A al presente regolamento, parte integrante e sostanziale dello stesso. In ogni caso, l'importo della sanzione pecuniaria è determinato complessivamente sulla base delle valutazioni dell'Ufficio, derivanti anche dall'attento esame degli elementi specifici dedotti negli eventuali scritti difensivi se presenti o esposti nell'audizione personale o risultanti dal caso concreto nel rispetto dei criteri di cui all'art.11 della L. n.689/1981

B) Per le violazioni inerenti le altre materie di competenza della Camera di Commercio, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si attestano, di norma , su di un incremento medio del 20% dell'importo fissato con il verbale di accertamento, valutandoli, comunque, caso per caso, in relazione alla tipologia della violazione ed all'esame della fattispecie concreta, tenendo sempre conto dei sopracitati criteri sanciti dall'art.11 della L. n.689/1981.

Art. 10 - Spese di procedimento

Le spese di procedimento, contemplate dagli artt.16 e 18 della L. n.689/1981, riguardano non solo la notifica dell'ordinanza, ma anche gli altri oneri connessi al procedimento sanzionatorio (costi del personale, costi del sistema informatico, spese di istruttoria, spese generali e di notifica).

Esse sono determinate:

- a) nella misura di € **28,00** per ogni notifica effettuata in **modalità cartacea**;
- b) nella misura di € **8,00** per ogni notifica effettuata in **modalità telematica**.

Le spese di procedimento sono dovute sia dall'obbligato principale che dall'obbligato in solido. Anche per il pagamento di tali spese vige il principio di solidarietà.

L'importo dovuto per la notifica dell'ordinanza all'obbligato in solido viene ripartito tra gli obbligati principali.

Con l'ordinanza ingiunzione vengono recuperate anche le spese relative di procedimento inerenti ai verbali di accertamento, qualora previste dall'organo accertatore.

L'emissione dell'ordinanza di archiviazione non è soggetta a spese.

Le spese relative al provvedimento di rigetto dell'opposizione al sequestro, ove esistenti, sono recuperate in occasione dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione.

Art. 11 - Rateizzazione della sanzione

Su richiesta motivata dell'obbligato che si trovi in condizioni economiche disagiate e di oggettiva difficoltà, l'Ufficio Sanzioni può procedere a concedere la rateizzazione richiesta secondo le procedure e le modalità di cui all'allegato B del presente provvedimento che ne è parte integrante e sostanziale.

Art.12 - Rimborso somme erroneamente versate

Per ottenere il rimborso di somme erroneamente versate, l'interessato deve inoltrare richiesta all'Ente presso il quale ha effettuato il versamento.

La sanzione erroneamente versata alla Camera di Commercio può essere richiesta utilizzando il modello di richiesta di rimborso predisposto dalla Camera.

La sanzione erroneamente versata all'Erario può essere richiesta presso l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Art. 13 - Riscossione coattiva mediante ruolo

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza di ingiunzione (30 giorni dalla notifica), l'Ufficio Sanzioni procede alla riscossione delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo (art.27 L. n.689/81) nel rispetto dei termini di prescrizione stabiliti dall'art.28 L. n.689/81.

La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica, presentando ricorso all'autorità competente per territorio ex artt. 22 e 22 *bis* della L. n.689/1981.

La richiesta di rateizzazione della cartella esattoriale deve essere inoltrata all'Agente della Riscossione ai sensi di quanto previsto dall'art.19 D.P.R. n.602/1973.

Il contribuente, nel caso in cui ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute può presentare, all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio, istanza di riesame in autotutela in carta semplice. La presentazione della richiesta di riesame in autotutela non interrompe o sospende l'esecuzione né i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

Articolo 14 - Sequestro e confisca

L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio ha competenza a convalidare o meno i sequestri amministrativi adottati dagli Organi di Vigilanza e dispone le eventuali confische, nei casi e materie previsti dalle leggi specifiche.

Avverso il verbale che dispone il sequestro gli interessati possono proporre opposizione/istanza di dissequestro all'Ufficio Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge

n.689/1981. Sull'opposizione l'Ufficio decide con ordinanza motivata entro il termine di 10 giorni dalla proposizione.

Se non è rigettata entro tale termine, l'opposizione si intende accolta (silenzio-assenso).

Anche prima che il procedimento sia concluso, l'Ufficio Sanzioni può disporre la restituzione del bene sequestrato, previo pagamento delle spese di custodia, a chi ne faccia istanza e provi di averne diritto.

Se il sequestro viene convalidato, e qualora avverso il sequestro non sia stata presentata alcuna opposizione, l'Ufficio Sanzioni può disporre con l'ordinanza di ingiunzione anche la confisca delle cose oggetto del sequestro (sanzione accessoria), secondo quanto disposto dagli artt.19-20 della L. n.689/1981.

L'Ufficio Sanzioni ha facoltà di esaminare in ogni momento, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate; può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre altri accertamenti ritenuti opportuni (art.10 D.P.R. n.517/1982).

Quando il provvedimento che dispone la confisca diventa inoppugnabile, l'Ufficio Sanzioni dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate, da eseguirsi a cura dell'Organo che ha effettuato il sequestro (artt.7 e 15 D.P.R. n.517/1982).

Contro l'ordinanza di ingiunzione e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità competente per territorio nei termini e con le modalità previste dagli artt.22-22bis della L. n.689/1981.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.



Allegato A)

**A) SANZIONI APPLICATE DALL'UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
DEL CODICE CIVILE, ACCERTATE DAL REGISTRO IMPRESE**

IMPRENDITORE INDIVIDUALE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Verbale di accertamento	ENTITA' DEL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO	IMPORTO SANZIONE ORDINANZA		
Art. 2194 C.C. inosservanza dell'obbligo di iscrizione di atti o fatti nel termine prescritto: sanzione: min. € 10,00 - max € 516,00	€ 20,00	fino a 30 giorni di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge	€ 25,00		
		dal 31° giorno fino al 365° giorno dalla scadenza del termine fissato per legge	€ 40,00		
		oltre il 365° giorno fino al 2° anno di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge	€ 60,00		
		oltre il 2° anno di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge	€ 80,00		
		omessa denuncia	€ 140,00		
SOCIETÀ, CONSORZI, COOPERATIVE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Verbale di accertamento	ENTITA' DEL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO	IMPORTO SANZIONE ORDINANZA		
ART. 2630 C.C. 1° comma omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi nel termine prescritto		fino a 30 gg. di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge	€ 70,00		
		dal 31° giorno fino al 365° giorno di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge (+10% della sanzione in misura ridotta)	€ 227,00		
		A) adempimento effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine: Sanzione min. €. 34,33 - max € 344,00	€ 68,66	oltre il 365° giorno fino al 2° anno di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge (+20% della sanzione in misura ridotta)	€ 247,00
		B) adempimento effettuato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza: sanzione: min. €. 103,00 - max € 1.032,00	€ 206,00	oltre il 2° anno di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge (+30% della sanzione in misura ridotta)	€ 268,00
				omessa denuncia (+ 70% della sanzione in misura ridotta)	€ 350,00

SOCIETÀ, CONSORZI, COOPERATIVE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Verbale di accertamento	ENTITA' DEL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO	IMPORTO SANZIONE ORDINANZA
		fino a 30 gg. di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge	€ 94,00
ART. 2630 C.C. 2° comma omesso deposito di bilancio nel termine prescritto		dal 31° giorno fino al 365° giorno di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge (+10% della sanzione in misura ridotta)	€ 302,00
A) adempimento effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine: sanzione: min. € 45,78 - max € 458,67	€ 91,56	oltre il 365° giorno fino al 2° anno di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge (+20% della sanzione in misura ridotta)	€ 330,00
B) adempimento effettuato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza: sanzione: min. € 137,33 max - € 1.376,00	€ 274,66	oltre il 2° anno di ritardo dalla scadenza del termine fissato per legge (+30% della sanzione in misura ridotta)	€ 357,00
		omessa decuncia-comunicazione (+70% della sanzione in misura ridotta)	€ 467,00
ART. 2631 C.C. Omessa convocazione dell'Assemblea nei termini previsti sanzione: min. €. 1.032,00 - max € 6.197,00	€ 2.064,00	(+20% della sanzione in misura ridotta)	€ 2.477,00

**B) SANZIONI PER VIOLAZIONI REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO
(R.E.A.) ACCERTATE DAL REGISTRO IMPRESE**

Le sanzioni per ritardate o omesse comunicazioni al R.E.A. non sono graduabili tra un minimo e un massimo, ma determinate per legge:

TIPO VIOLAZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Verbale di accertamento	ENTITA' DEL RITARDO NELL'ADEMPIMENTO	IMPORTO SANZIONE ORDINANZA
D.L. 357/1987 convertito in L. 434/1987	€ 10,00	ritardo inferiore a 30 gg.	€ 30,00
Ritardate o omesse o non veritiere comunicazioni al R.E.A.	€ 51,33	ritardo superiore a 30 gg.	€ 154,00



Allegato B

MODALITA' DI CONCESSIONE DI RATEAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

1 - Avvio della procedura

La procedura viene avviata mediante la presentazione, entro il termine di scadenza del pagamento, di un'istanza in carta semplice da parte dell'obbligato, persona fisica, interessato ad ottenere una dilazione di pagamento dell'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa. L'istanza di cui al comma precedente, oltre ad illustrare lo stato di oggettiva difficoltà economica in cui versa il richiedente, deve contenere anche precise indicazioni sugli elementi identificativi (importi da rateizzare, estremi dell'ordinanza di ingiunzione etc.) necessari ai fini dell'emanazione del provvedimento di rateazione.

2 - Documentazione

L'istanza di cui all'art.1 va corredata dei seguenti allegati:

- a) copia della ordinanza di ingiunzione;
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

E' altresì possibile produrre all'attenzione dell'Amministrazione qualsivoglia documento atto a dimostrare la situazione di obiettiva difficoltà economica del richiedente.

3 - Importi rateizzabili

Al fine di legittimare la concessione della rateazione, il debito complessivo deve ammontare almeno a € 150,00.

4 - Numero di rate

Il pagamento delle somme dovute può essere dilazionato in un numero di rate mensili che va da un minimo di 3 ad un massimo di 30, in relazione all'importo complessivo dovuto, come segue, partendo sempre da un numero minimo di rate pari a 3:

- a) fino a € 1.000,00, massimo 10 rate;
- b) fino a € 1.500,00, massimo 15 rate;
- c) fino a € 2.000,00, massimo 20 rate;
- d) fino a € 3.000,00, massimo 30 rate;
- e) da € 3.000,01 e oltre, massimo 30 rate.

5 - Istruttoria

L'istruttoria viene svolta dall'Ufficio Sanzioni e la concessione della rateazione è adottata con provvedimento del Dirigente dell'Area.

6 - Calcolo degli interessi

Gli interessi sul debito nominale, vanno calcolati sulla somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa. Gli interessi sul debito nominale sono fissati nella misura legale.

Il provvedimento dirigenziale con il quale si dispone la rateazione determina il numero delle rate e, per ogni singola rata, l'importo comprensivo del calcolo dei relativi interessi e la data di scadenza.

7 - Modalità di pagamento delle rate

Ciascuna rata deve essere estinta entro la data di scadenza per essa stabilita, fermo restando che il debito può essere estinto, in ogni momento, mediante un unico pagamento.

8 - Decadenza dal beneficio

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.